



Scuola Secondaria di Primo Grado «Dante Arfelli»

Viale Gastone Sozzi, 6 47042 Cesenatico (FC)

Tel. 054780309 – fax 0547672888 - Cod. Fisc. 90041150401 - CM: FOMM08900A

Mail: fomm08900a@istruzione.it PEC: fomm08900a@pec.istruzione.it

www.smdantearfelli.gov.it

REGOLAMENTO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

CONCERNENTE LA DISCIPLINA, LA PIANIFICAZIONE GENERALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA

- VISTO l'art. 28 della Costituzione *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*;
- VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente alla Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni, è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi"* (1° comma). *"La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi"* (2° comma).
- VISTO l'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.
- VISTO l'art. 2048 c.c. *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.
- VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
- VISTO Il D.Lgs 165/2001, art. 5, comma 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *"le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro"*.
- VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
- VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola

PREMESSO CHE

- ❖ la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico;

- ❖ l'obbligo di **vigilanza non ha soluzione di continuità** e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);
- ❖ nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera da responsabilità solo se prova di **non aver potuto impedire il fatto**, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia **impedito** un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668);
- ❖ è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916);
- ❖ **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623);
- ❖ sicurezza ed incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che **eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente** (Cass., sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359);
- ❖ al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

SI DELIBERANO

le seguenti misure organizzative che concernono la vigilanza degli alunni:

1. DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE;
2. DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA;
3. DURANTE I CAMBI D'ORA TRA I DOCENTI;
4. DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE;
5. DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO, AL TERMINE DELLE LEZIONI;
6. NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA;
7. RISPETTO AI MINORI CON HANDICAP;
8. DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA;
9. DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA E NATATORIA;
10. DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE;
11. IN CASO DI INFORTUNIO;
12. IN CASO DI SCIOPERO.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

COLLABORATORI

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta del docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico, che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti;
- per assicurare la vigilanza generale degli alunni in tutti i momenti di accesso e di uscita dai locali scolastici secondo le disposizioni del seguente regolamento.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, si dispone la chiusura delle porte esterne di ciascuna sede fino all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni.

L'orario di accesso all'edificio scolastico è comunicato al personale scolastico e ai genitori con circolare all'inizio dell'anno scolastico ed è definito in funzione dell'orario di inizio e fine delle lezioni di ciascuna sede, in concerto con le autorità comunali.

DOCENTI

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni all'interno delle aule, pertanto dovranno trovarsi nelle classi 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

COLLABORATORI

All'inizio di ogni turno dell'attività didattica, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di ingresso principale dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule entro i 5 minuti successivi al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno garantire in primis la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare le postazioni assegnate che consentono la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. L'assegnazione alle postazioni e la turnazione del personale ai piani viene definita all'inizio di ogni anno scolastico dal DSGA.

Ai collaboratori scolastici, secondo il calendario definito e i posti assegnati a ciascuno, compete:

- la sorveglianza dell'apertura delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- la sorveglianza delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza senza soluzione di continuità fino al suono della prima campanella;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari;
- la sorveglianza delle porte di accesso per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella vigilanza delle vie di fuga (porte antipanic), sia durante il normale svolgimento delle attività didattiche, sia durante l'intervallo.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità nella vigilanza degli alunni, durante il cambio dell'ora, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti. Il docente, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico ovvero da altro docente in compresenza, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. I docenti, interessati al cambio dell'ora, sono tenuti a rispettare gli orari e a non intrattenersi in altre attività, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. I docenti che entrano in servizio dalla 2^a ora o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi dell'ora dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Referente di plesso e/o all'ufficio di segreteria.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La vigilanza deve essere assicurata *senza soluzione di continuità*. Secondo il parere dell'Avvocatura dello Stato di Bologna del 14/12/2000 si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o della mensa, è richiesta, pertanto, una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. La durata dell'intervallo-ricreazione è stabilita in quindici minuti. Al fine di consentire la regolare ripresa delle lezioni, il cambio dell'ora dei docenti nelle classi e l'organizzazione della vigilanza da parte dei collaboratori scolastici non è possibile prolungare la durata dell'intervallo-ricreazione, sia nel cortile che nei corridoi della scuola, per un tempo superiore ai venticinque minuti.

DOCENTI

Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora immediatamente precedente la ricreazione. Il cambio dell'ora andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'intervallo-ricreazione. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici, dovranno facilitare il cambio dell'ora dei docenti, dovranno collaborare con i docenti alla vigilanza, dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni, se non per esigenze urgenti. Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie, telefonate, firma circolari...).

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI E DI OGNI ALTRA ATTIVITA' COMPRESA NEL POFT DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, ANCHE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Poiché la salute è un bene indisponibile la tutela dei minori impone, seppur in maniera inversamente proporzionale all'età degli stessi, una linea di continuità fra gli adulti chiamati alla loro sorveglianza, pertanto al termine delle lezioni e di ogni altra attività compresa nel POFT, anche in orario extrascolastico, i docenti dovranno provvedere a consegnare ai genitori o ai loro delegati maggiorenni, i propri figli al momento dell'uscita da scuola verificando se necessario l'identità dei delegati in caso di dubbi.

Ai sensi dell'art. 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16

ottobre 2017, n. 148 recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma al termine dell'orario scolastico e che detta autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.

In assenza della formale autorizzazione sopra citata, i docenti non consentiranno agli alunni il rientro autonomo a casa.

In assenza della formale autorizzazione sopra citata, il ritardo o il mancato "ritiro" dell'alunno, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al ritiro (se individuati). Qualora la sorveglianza dell'alunno dovesse protrarsi nel tempo, la vigilanza dei minori resterà affidata ai docenti che sono autorizzati ad informare la Segreteria e/o ad allertare l'autorità di pubblica sicurezza.

DOCENTI

Per assicurare la vigilanza gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di ingresso/uscita dell'edificio, posizionandosi nel modo più opportuno per controllare la scolarasca. Le classi devono uscire in maniera ordinata e tempestiva (ciò anche al fine di assicurare agli alunni il regolare utilizzo dei mezzi di trasporto). Compete al docente dell'ultima ora accompagnare all'uscita gli alunni lungo le scale/spazi interni fino alla porta di ingresso/uscita dell'edificio. Per nessun motivo gli alunni andranno lasciati non vigilati dai docenti nel tragitto di uscita dalle classi al termine delle lezioni.

COLLABORATORI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni ora di attività didattica, si dispone che presso la porta d'uscita sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

6. VIGILANZA NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio. L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004). I docenti che lasciano le classi al termine della mattinata devono assicurarsi che gli alunni che usufruiscono della mensa vengano presi in carico dai colleghi assegnati al servizio durante tale periodo.

7. VIGILANZA RISPETTO AI MINORI CON HANDICAP

La vigilanza sui minori portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o assistente di base comunale o dal docente della classe, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA-PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

In casi particolari, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa,
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Non è consentito lasciare gli alunni in spazi laboratoriali o in palestra privi di vigilanza. I docenti dovranno sovraintendere al corretto e sicuro utilizzo delle attrezzature presenti nei suddetti spazi.

9. ATTIVITÀ NATATORIA: VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Durante il tragitto scuola-piscina, e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti. La vigilanza degli alunni è a carico del personale scolastico anche durante l'attività in oggetto e si estende sia nel locale ove è situata la vasca che negli spogliatoi, ove l'insegnante e/o istruttore è tenuto ad essere presente per tutto il tempo. Il docente dovrà verificare la presenza dell'Assistente bagnanti o degli eventuali istruttori previsti durante l'attività sportiva. I docenti dovranno sovrintendere al corretto e sicuro utilizzo delle attrezzature presenti nell'area vasca e negli spogliatoi.

10. VIGILANZA DURANTE LE USCITE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D'ISTRUZIONE

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito, di norma, nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. 291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere pianificate ad inizio anno scolastico e vanno approvate dagli competenti Organi scolastici.

Per le escursioni a piedi nei dintorni della scuola, con finalità didattiche ricreative, per mete con itinerari idonei e non pericolosi, i docenti dovranno preventivamente acquisire all'inizio dell'anno scolastico, da parte dei genitori, un consenso espresso unico per tutte le uscite previste, su apposito modello fornito dalla Segreteria, opportunamente firmato dai genitori.

Per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto. In caso di partecipazione di gruppi particolarmente esuberanti, il docente referente avrà cura di assicurare le condizioni per una efficace vigilanza eventualmente incrementando il numero di docenti accompagnatori (rispetto al rapporto 1:15) o prevedendo - in casi eccezionali - la partecipazione di volontari o di genitori che andranno autorizzati a partecipare all'uscita dal Dirigente scolastico (ai fini della copertura assicurativa). I genitori e i volontari non possono sostituire i docenti nella vigilanza e non contribuiscono a variare il rapporto docente-alunni che deve rimanere di uno a quindici. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, su richiesta dei docenti potrà essere incrementato il numero di accompagnatori ovvero potrà essere richiesta la presenza di educatori o dell'assistente personale, in tal caso la presenza del personale comunale andrà preventivamente richiesta e autorizzata dal Comune o dalla Cooperativa. Il giorno del viaggio i docenti accompagnatori dovranno avere un elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione. Ogni alunno dovrà essere dotato di tesserino individuale di riconoscimento recante i dati dell'alunno e della scuola.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni. I docenti referenti del viaggio avranno cura di effettuare l'appello degli alunni ogni volta che lo si renda necessario e in conformità con le note ministeriali 2016 provvederanno a vigilare, secondo la normale diligenza, sull'adeguatezza dei mezzi di trasporto, dei luoghi visitati e sulle condizioni e sui comportamenti degli autisti provvedendo, qualora necessario, ad assumere decisioni e procedure d'urgenza per motivi di sicurezza. Non è consentito ai docenti accompagnatori di modificare durante il viaggio tragitti, soste, attività, destinazioni programmate. Non è consentito lasciare gli alunni non vigilati durante le escursioni, in caso di necessità i docenti presenti potranno suddividere gli alunni in gruppi a cui dovrà sempre essere assegnata la vigilanza del personale scolastico. La vigilanza va effettuata anche rispetto all'uso corretto dei mezzi di trasporto (scuolabus, treno, autobus di linea), al rispetto delle attrezzature presenti nei luoghi di ristoro o di eventuale pernottamento. I docenti si posizioneranno nei mezzi di trasporto in modo da garantire la vigilanza di tutti i settori e gruppi di alunni e vigileranno affinché il comportamento degli stessi sia rispettoso delle misure di sicurezza, adeguato e non comporti distrazioni e pericoli per l'autista o per altri passeggeri. Al termine delle uscite, anche oltre l'orario delle lezioni, i docenti dovranno sempre attenersi alle modalità di riconsegna degli alunni alle famiglie come disciplinate dal seguente regolamento.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel POF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

11. PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE IN CASO DI INFORTUNIO

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se necessario, il 118;
- avvisare la famiglia;
- dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con attenzione e precisione.

Sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.

Tutto il personale in servizio deve prendere visione dei piani d'emergenza disponibili presso le sedi.

12. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

13. NORME FINALI

Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà delle sedi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.

Cesenatico, 13 dicembre 2017